

# Lite estinta per mancata riassunzione: l'atto in parte annullato blocca il Fisco

## Processo tributario

Una Srl ha lasciato morire la causa, ma alcune parti dell'atto erano già definitive

L'ufficio non può far leva sui titoli dell'avviso annullati e non contestati in Cassazione

### Antonino Porracciolo

L'estinzione del processo per mancata riassunzione della causa dopo il giudizio di Cassazione rende definitivo l'atto impositivo. Tuttavia, se la pronuncia di merito aveva annullato lo stesso atto solo per una delle pretese in esso contenute, e per il relativo capo di sentenza non era stato proposto ricorso per Cassazione, l'amministrazione non può più esigere il pagamento di quanto

richiesto per il titolo annullato. È quanto emerge dalla sentenza 4165/3/2024 della Cgt di secondo grado della Campania (presidente Macrì, relatore Cananzi), pubblicata il 26 giugno scorso.

Nel 2011 il giudice d'appello aveva confermato la sentenza della Ctp, che aveva accolto il ricorso di una Srl contro un avviso di accertamento che contestava sia l'emissione di una fattura per operazione inesistente, sia l'indicazione, in una vendita di appartamenti, di un prezzo inferiore rispetto a quello effettivo.

L'agenzia delle Entrate aveva presentato ricorso per Cassazione limitatamente alla questione delle vendite immobiliari e il giudice di legittimità aveva accolto l'impugnazione e rimesso le parti davanti alla Ctr. La causa, però, non era stata riassunta.

Successivamente, l'agente della riscossione aveva emesso una cartella di pagamento fondata su entrambe le pretese avanzate nel precedente accertamento; ma la Cgt di

primo grado – alla quale si era rivolta la Srl – aveva annullato la cartella per gli importi che si riferivano all'operazione inesistente, affermando che la pronuncia di illegittimità di quella pretesa era coperta dal giudicato.

Le Entrate hanno allora proposto appello, sostenendo che l'estinzione del precedente processo aveva travolto anche la statuizione, benché non impugnata in Cassazione, di annullamento dell'avviso di accertamento per l'operazione inesistente.

Nel decidere il gravame, la Corte campana richiama l'ordinanza 26970/2023 della Cassazione, la quale, premessa la «valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento», ha affer-

mato che «le uniche sentenze di merito che possano sopravvivere all'estinzione del giudizio conseguente alla mancata riassunzione dopo una Cassazione con rinvio della sentenza d'appello (sono) quelle già coperte da giudicato, in quanto non investite da appello o ricorso per Cassazione».

Questa regola vale anche nel processo tributario: dunque – prosegue la sentenza – l'ufficio impositore deve adeguarsi all'esito del giudicato parziale che si era formato nel processo estinto, senza poter porre nuovamente in riscossione la pretesa in base all'atto impositivo parzialmente annullato, «“come se” quest'ultimo non fosse stato ritenuto, per taluni aspetti, illegittimo con sentenza passata in giudicato».

Così, essendo ormai definitivo il capo di sentenza che, nel precedente giudizio, aveva annullato l'avviso di accertamento relativo alla contestata operazione inesistente, la Corte ha respinto l'appello.



**La Cgt della Campania ha applicato il principio secondo cui sopravvive la pronuncia di merito già coperta da giudicato**